

Milano, 22 giugno 02

## **Progetto di legge a favore dell'installazione di segnaletica stradale con toponimi in lingua locale e del ripristino della toponomastica originaria nei borghi storici**

### **RELAZIONE**

In una fase di piacevole riscoperta della lingua e delle tradizioni locali da parte dei vari popoli della Lombardia, grazie anche alle numerose iniziative in tal senso promosse da vari comuni e all'inserimento in via sperimentale in alcune scuole di lezioni di storia e usi e idiomi locali, anche la toponomastica in lingua originaria rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Da una recente statistica Istat, infatti, emerge che in Lombardia il 27,9% delle famiglie parla in dialetto alternato all'italiano, mentre il 10,7% utilizza esclusivamente la propria lingua locale. In sintesi, mentre il 58,3% dei lombardi usa normalmente l'italiano, nella nostra regione tra le mura di casa quasi il 40% delle persone comunica in dialetto. Questa percentuale scende leggermente (34,4%) nel rapporto con gli amici. Un dato in linea con quello nazionale, rileva l'Istat: *“Continua a crescere l'uso dell'italiano nei confronti delle diverse forme dialettali, seppure a ritmi meno sostenuti rispetto agli anni compresi tra il 1988 e il 1995. Diminuisce l'uso esclusivo del dialetto che si compensa, parzialmente, con un significativo aumento dell'uso alternato di italiano e dialetto. Quest'ultimo quindi, pur perdendo il carattere di strumento comunicativo esclusivo, continua ad essere parte integrante del patrimonio linguistico degli italiani”* ed anche dei lombardi.

Per scongiurare definitivamente il gravissimo pericolo della scomparsa delle culture lombarde, è necessaria tutta una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della storia e delle tradizioni locali. In quest'ottica la toponomastica, sia quella in lingua locale che quella più antica riferita a vie, piazze, contrade dei borghi storici, costituisce un importante segno rappresentativo che nel tal comune l'identità e la cultura locale sono valori primari.

Per fare un esempio, il cartello con il toponimo in dialetto deve essere considerato come l'etichetta di una bottiglia di buon vino, dove il buon vino sta per tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura locale portate avanti dall'amministrazione comunale.

Pur non rientrando nelle aree riconosciute a bilinguismo ufficiale dall'art. 2 della legge 482/99 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*, che riconosce e tutela solo *“la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”*, anche i comuni lombardi possono adottare una segnaletica di indicazione bilingue utilizzando i segnali di tipo turistico, a sfondo marrone, normati dall'art. 39 del Codice della Strada; nella fattispecie, per quanto riguarda la segnaletica verticale di indicazione, come disposto, appunto, dall'art. 39 del Codice della Strada e dall'art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Dpr 16/12/92 n. 495 -, *“nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue”*, quindi nel caso di un cartello di un segnale turistico di località e di localizzazione (art. 131 del Reg. di esecuzione e di attuazione) riportante la dicitura dialettale del toponimo non si ha un caso di illegittimità; inoltre il termine *“lingua”* va inteso, in questo caso, come *“linguaggio”*, pertanto non contenendo la norma di cui sopra alcun riferimento alle zone riconosciute ufficialmente bilingue né alcun riferito a riserva di legge i segnali in questione non si possono considerare illegittimi ed in contrasto con la disposizione normativa di cui all'art. 125, comma 5, reg. att.

Va aggiunto che la conformità del segnale di indicazione di località in versione bilingue è motivata anche dal fatto che, se da un lato l'art. 131, comma 8, reg. att. *“vieta di aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo”*, dall'altro il toponimo dialettale non è altro che la denominazione della località stessa.

Va sottolineato, inoltre, che i segnali di indicazione turistici e di territorio, secondo l'art. 134, comma 2, reg. att. *“possono essere posti in posizione autonoma e singola”*, quindi non è vietato posizionarli sotto il segnale di indicazione di località in lingua italiana.

La presente legge, perciò, considera la toponomastica in lingua locale, non solo come una valorizzazione dell'aspetto culturale, ma anche come una iniziativa di carattere turistico estesa a tutto il territorio regionale, come specificato dall'art. 2 della legge regionale 28 del 30/6/86 (*“Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo”*) secondo cui *“tutto il territorio della Regione Lombardia deve considerarsi turisticamente rilevante in ragione della diffusa presenza di risorse turistiche e del crescente sviluppo dell'economia turistica”*.

Questo pdl, nelle tipologie delle iniziative sostenute, favorisce anche le amministrazioni comunali che ripristinano, nei borghi storici, la toponomastica originaria. Troppo spesso, infatti, nei centri storici sono stati installati i segnali nome-strada (art. 39 c.s.) di moderno, in base al modello previsto dal art. 133 reg. att., ovvero in lamiera con sfondo bianco e cornice blu, poco confacenti alle caratteristiche storico-artistiche del borgo antico. Il medesimo art. 133 reg. att., comma 2, consente però che *“nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale”*. La presente legge favorisce, non solo la sostituzione, nei borghi storici, dei segnali indicanti le vie e piazze in latta con altre in granito, pietra o altri materiali caratteristici, ma anche il ripristino della toponomastica originaria o anche la semplice installazione di targhe riportanti i toponimi antichi di determinate zone, contrade, vie o piazze delle aree più antiche dei comuni.

Dal punto di vista finanziario, la presente legge prevede il versamento un contributo massimo del 50% delle spese sostenute dagli enti locali che procedono alle iniziative di cui all'art. 3.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Articolato**

#### **ART. 1 - Finalità**

In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto Regionale e in armonia con i principi stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Regione promuove la valorizzazione delle lingue locali e dei dialetti sia dal punto di vista culturale che turistico.

#### **ART. 2 – Tipologie delle iniziative**

Visto l'art. 37 del Codice della Strada, la presente legge:

- a) favorisce le amministrazioni comunali e provinciali che provvedono all'apposizione di una toponomastica in lingua locale;
- b) favorisce le amministrazioni comunali che provvedano al ripristino, nei borghi storici, della toponomastica originaria.

#### **ART. 4 – Conformità alla normativa vigente**

La segnaletica verticale deve essere conforme alle norme stabilite dall'art. 39 del Codice della Strada e dall'annesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr 16/12/92 n. 495 e modifiche di cui al Dpr 16/9/96 n. 610).

#### **Art. 4 – Contributi**

La Regione finanzia fino ad un limite massimo del 50% le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge; i contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

## **Art. 5 – Norma finanziaria**

Alle spese sostenute in applicazione della presente legge, si provvede con apposito capitolo di bilancio.